

PROCEDIMENTO UNITARIO N. 49/24

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

SENTENZA N. 18/2024

N. 6/2024

REPERTORIO N. 24/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto in data 26.04.2024 (e richiamate le successive integrazioni e i chiarimenti) da Silvestri Enzo (C.F. SLVNZE76H01F839F), residente in Cassino (FR), Via S. Angelo, s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Ciaraldi (CRLGLC77R01I838P) e coadiuvato dall'organismo di composizione della crisi avv. Sara Simone

Vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta da parte ricorrente;
visti i chiarimenti depositati in data 31.05.2024;
visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, adottato in data 17.06.2024 ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii;
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore ipotecario Mediolanum spa.

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;



considerato che il piano proposto ed attestato dall'OCC prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del creditore ipotecario nella misura dell'80% (per un importo di € 94.993,45 tenuto conto della nuova precisazione del credito in € 118.741,81) e nella misura del 20% dei creditori privilegiati e chirografari, percentuale che, comunque, consente il pagamento, anche se ridotto, dei debiti contratti, tenuto anche conto della circostanza che la liquidazione dei beni immobili andrebbe a soddisfare soltanto il creditore ipotecario per via dei naturali ribassi d'asta, tra l'altro non in misura maggiore di quella indicata. Occorre infatti considerare che il prezzo base d'asta per un eventuale prossimo esperimento nell'esecuzione immobiliare ad oggi sospesa sarebbe pari ad €111.974,40, con offerta minima a 83.980,80€;

rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

preso atto che la durata del piano è ripartito in circa 12 anni, e che esso prevede il pagamento del residuo debito complessivo di euro 142.319,77 (per 40 rate mensili e pagamento del creditore ipotecario entro il 2032 ossia in un periodo corrispondente all'iniziale periodo di ammortamento del mutuo).

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

Atteso che sono pervenute osservazioni e/o contestazioni dal solo creditore ipotecario il quale però non potrebbe allo stato trovare maggiore soddisfazione nella prosecuzione della procedura, anzi nemmeno è dato sapere se nell'eventuale prossimo esperimento



vi sarebbero offerenti, stante l'esito dei precedenti tentativi tutti deserti. Dalla relazione dell'OCC nominato, è emerso che il ricorrente è titolare del solo bene immobile oggetto di ipoteca e che dunque garantirebbe solo la soddisfazione di quest'ultimo, e, come già esposto, l'unica garanzia offerta agli altri creditori sarebbero tre motociclette, di cui due non marcianti e uno stipendio per un importo mensile di euro 1.600,00 e una somma mensile di euro 150 derivante da un pignoramento presso terzi; pertanto la possibilità da parte del ceto creditorio di attivare un pignoramento presso terzi su una quota parti ad 1/5 dei due assegni soddisferebbe solo alcune debitorie. Tale alternativa liquidatoria non garantirebbe tutti i creditori.

Pertanto, la proposta del piano del consumatore consente a tutti creditori di vedere, anche se solo in parte, soddisfatte le proprie legittime pretese restitutorie.

Deve altresì ritenersi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto.

Quanto alla ammissibilità giuridica: sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso alla procedura, essendo la stessa qualificabile come ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto trattasi di esposizione debitoria derivante anche da attività di impresa ma ormai cessata da molti anni, così come attestato anche nella relazione dell'OCC a seguito degli esposti problemi di salute. Sicchè non si rinvergono comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei ricorrenti, colpevoli di aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta. Ma nell'ammettere la colpa dei debitori, non gravissima, non si può non affermare anche la correlativa colpa



del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio, com'è accaduto in specie.

La proposta ed il piano risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni, né risultano adottati i provvedimenti di cui agli artt. 78 e 88 citato d. lgs.

Quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come detto sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014).

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e nell'attestare la fattibilità economica del piano, l'OCC ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulla ragionevole certezza della continuità dell'apporto economico mensile del ricorrente, potendo lo stesso contare su entrate fisse per circa euro 1700, 00 mentre al creditore ipotecario rimarrà comunque il privilegio fino al completo pagamento di quanto previsto nel piano medesimo.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Silvestri Enzo;



dispone che l'OCC, avv. Sara Simone, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;

dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio ai creditori da parte dell'OCC;

nulla dispone, allo stato, sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 18 agosto 2024

Il Giudice Designato dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi

